



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0005767 P-4.23.2.2
del 13/12/2012



7405039

Codice sito: 4.2/2012/16

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
- Gabinetto

Al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
- Gabinetto

Al Ministero dello sviluppo economico
- Gabinetto

Al Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
- Gabinetto

Al Ministero dell'economia e delle
finanze
- Gabinetto
- Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
C/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione istruzione,
lavoro, innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Lombardia
Coordinatore Vicario Commissione
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
LORO SEDI

Al Presidente dell'ANCI
Al Presidente dell'UPI

All'Ufficio di Segreteria della
Conferenza Stato-città ed autonomie
locali
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

OGGETTO: Intesa sullo schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Si comunica che il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 11570 - DAGL/50045/10.3.48 del 12 dicembre 2012, ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 4, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 novembre 2012.

Al riguardo, per l'esame del citato provvedimento (che sarà reso disponibile sul sito www.unificata.it), è convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 17 dicembre 2012, alle ore 11,30, presso la sede di Via della Stamperia n. 8, sala -1A.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 4, 33, 34, 35, 36, 76, 87 e 117 della Costituzione;
- VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;
- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 14;
- VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";
- VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'articolo 17;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modificazioni;
- VISTO Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 228 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione della università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183" e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 che adotta il "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 che adotta il "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 che adotta il "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. [...] che adotta il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori";

- VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010, che istituisce il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- VISTA l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 11 novembre 2011;
- VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012;
- VISTA l'intesa in sede di Conferenza unificata del 26 settembre 2012 sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale, a norma dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; [da sostituire successivamente con il DIM corrispondente]
- VISTA l'intesa in sede di Conferenza unificata del [...] su apprendimento permanente ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- VISTO il parere in sede di Conferenza unificata del [...] sullo schema di Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del [...] riguardante l'adozione del primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF;
- VISTA la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 novembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C 13/02 e la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002;
- VISTA la Decisione relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)" del 15 dicembre 2004;
- VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
- VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
- VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del [...];

SENTITE le parti sociali nell'incontro del [...];

ACQUISITA l'Intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del [...], ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del [...];

SULLA proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e sentito il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. La Repubblica, nell'ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare, promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

2. Al fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, il presente decreto legislativo definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) "apprendimento permanente": qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;
- b) "apprendimento formale": apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
- c) "apprendimento non formale": apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
- d) "apprendimento informale": apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
- e) "competenza": comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
- f) "ente pubblico titolare": amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

- i. il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
 - ii. le regioni e le province autonome, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
 - iii. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi;
 - iv. le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;
- g) "ente titolato": soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale in relazione agli ambiti di propria esclusiva competenza, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
 - h) "organismo nazionale italiano di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
 - i) "individuazione e validazione delle competenze": processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale in relazione alle qualificazioni ricomprese nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8. La validazione delle competenze si conclude con il rilascio di un attestato o certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 e può essere seguita dalla certificazione delle competenze;
 - j) "certificazione delle competenze": processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o quelle acquisite in contesti non formali e informali e validate. La certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un attestato o certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;
 - k) "qualificazione" titolo di istruzione, di formazione o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato, a norma di legge, nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;
 - l) "sistema nazionale di certificazione delle competenze": l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni, degli standard minimi di cui al presente decreto, anche mediante la piena realizzazione della dorsale informativa unica di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 3

(Sistema nazionale di certificazione delle competenze)

1. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5. Gli ambiti, le modalità e la durata con cui sono state acquisite le competenze costituiscono elementi informativi complementari.
2. L'ente titolato può individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni e pubblicamente riconosciuti, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione. Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, per quanto riguarda le università si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8.
4. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il processo di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda sull'esplicita richiesta della persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di semplicità, trasparenza, tracciabilità e riservatezza del servizio;
- b) gli attestati e certificati rilasciati a conclusione del processo di validazione e certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente;
- c) gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione, nel regolamentare e organizzare i servizi ai sensi del presente decreto, operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale;
- d) il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante la progressiva interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
- e) l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi di accessibilità, correttezza metodologica, completezza, equità, non discriminazione e oggettività.

5. Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel rispetto dei principi di terzietà e indipendenza, provvede un comitato tecnico nazionale, istituito con il presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e composto dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni componenti designano i propri rappresentanti tecnici in seno al comitato. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

Nell'esercizio dei propri compiti, il comitato propone l'adozione di apposite linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni prioritariamente finalizzate:

- a) alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi di cui al presente decreto, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi;
- b) alla definizione dei criteri per l'implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, anche nella prospettiva del sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale, e per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni;
- c) alla progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione delle stesse nelle fasi di elaborazione delle linee guida.

6. Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le parti economiche e sociali.

CAPO II

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI E STANDARD MINIMI DI SERVIZIO DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 4

(Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio)

1. Il presente Capo definisce gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze in termini di processo, di attestazione e di sistema.

2. Gli standard minimi di servizio di cui al presente Capo costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi. Essi costituiscono altresì riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati.

3. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, assicurano gli standard minimi di servizio di cui al presente Capo, quali livelli essenziali delle prestazioni.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti pubblici titolari, gli enti titolati devono essere in possesso dell'accreditamento da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento per la erogazione di servizi di certificazione delle competenze laddove siano richiamate le norme tecniche UNI.

Art. 5

(Standard minimi di processo)

1. Con riferimento ai processi sia dei servizi di individuazione e validazione sia dei servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

- a) la conformità delle procedure all'articolazione dei servizi nelle seguenti fasi:
 - i. identificazione: attività finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni;
 - ii. valutazione: attività finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute;
 - iii. attestazione: attività finalizzata al rilascio di attestati o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni;
- b) l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi.

Art. 6

(Standard minimi di attestazione)

1. Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

- a) la presenza negli attestati o certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:
 - i. i dati anagrafici del destinatario;
 - ii. i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
 - iii. le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
 - iv. i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalità sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta e al processo di individuazione e validazione;
- b) la registrazione degli attestati o certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e in interoperatività con la dorsale informativa unica.

Art. 7

(Standard minimi di sistema)

1. Con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:
- l'adozione, in conformità delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto, di uno o più repertori, riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati;
 - l'adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni;
 - la previsione, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa;
 - la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa, di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati;
 - la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali;
 - la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi e nelle commissioni di valutazione;
 - l'adozione, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, di dispositivi che, con riferimento agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza per assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nonché di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica degli enti titolari.

CAPO III

REPERTORIO NAZIONALE DEI TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
E DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI

Art. 8

(Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali)

- In conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito territoriale, nazionale ed europeo, senza pregiudizio per quanto definito dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- Il Repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi descrittivi essenziali dei titoli di istruzione e di formazione e delle qualificazioni professionali nonché attraverso la loro correlabilità tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.
- Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e di formazione, nonché delle qualificazioni professionali ricomprese anche nel Repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:
 - identificazione dell'ente pubblico titolare;
 - identificazione delle qualificazioni che compongono il repertorio;
 - referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
 - formale inclusione del repertorio nel processo nazionale di referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualificazioni e progressivi aggiornamenti.
- Il repertorio nazionale è reso pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica, secondo indici di ricerca e criteri di lettura organizzati e coerenti, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'articolo 3.

CAPO IV MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI SISTEMA

Art. 9

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze è oggetto di monitoraggio e valutazione, anche in un'ottica di miglioramento costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo, che possono avvalersi per le relative azioni, della collaborazione dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI), dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e dell' Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dell'Unione Nazionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. I risultati del monitoraggio e della valutazione di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 comma 51 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi **statuti speciali**.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e nelle more della implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8 è fatta salva la facoltà degli enti titolari di certificare le competenze nell'ambito delle disposizioni vigenti e della propria autonomia. In fase di prima applicazione, il repertorio nazionale è costituito dalle qualificazioni ricomprese nel primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) e da quelle ricomprese nell'elenco delle specializzazioni tecniche superiori di riferimento nazionale.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Governo anche in riferimento agli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 9, può adottare le eventuali disposizioni integrative e correttive, di cui all'articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
3. Dall'adozione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà degli enti pubblici titolari di stabilire costi standard a carico dei beneficiari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione, da definire con le linee guida di cui all'articolo 3.

Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nella società globalizzata e interconnessa le opportunità e i bisogni di apprendimento sono sempre più diffusi ed estesi lungo tutto il corso della vita della persona, senza limiti, senza frontiere, senza momenti o luoghi esclusivi.

Per questo motivo, già da diversi anni, il tema della validazione e della certificazione degli apprendimenti acquisiti sia nei contesti formali sia in quelli non formali o informali dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, è al centro di numerose iniziative in Europa e nel nostro Paese.

Per giunta, la crisi economica e occupazionale di questi ultimi anni acuisce visibilmente l'obsolescenza delle competenze e le disparità tra domanda e offerta. La certificazione delle competenze comunque acquisite rappresenta un elemento strategico di innovazione per valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona e rafforzare le prospettive e le opportunità occupazionali in accordo al modello europeo della *flexicurity*. L'innovazione integrata dei servizi di istruzione, formazione e lavoro secondo una prospettiva di qualità e trasparenza, costituisce una priorità del nostro Paese per contribuire a stimolarne la competitività e la prosperità.

Nella strategia "Europa 2020" i Paesi comunitari si sono impegnati a migliorare in modo determinante la qualità e l'efficacia degli investimenti finalizzati allo sviluppo del capitale umano con particolare riferimento a due elementi chiave:

- l'ampliamento dei contesti di apprendimento alle diverse situazioni e momenti di vita in un'ottica di apprendimento permanente (*lifelong learning*);
- l'affermarsi del diritto della persona al riconoscimento delle competenze comunque acquisite, in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

L'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze comunque acquisite sono alla base del diritto di muoversi liberamente in Europa, per motivi di studio o lavoro, con un patrimonio di saperi e titoli trasparenti e riconoscibili, in sostanza, alla base del diritto di cittadinanza europea.

La crescente rilevanza di questi obiettivi è testimoniata dall'insieme di strumenti regolatori messi a punto in questi ultimi anni dalla Commissione e dal Parlamento europei, di cui si richiama una sintesi nelle premesse del provvedimento, strumenti che disegnano, nel loro insieme, un sistema integrato di opportunità di apprendimento che rendono realizzabili le strategie europee di *lifelong learning*.

Anche il rapporto OCSE *Recognising non formal and informal learning* del 2010 dimostra che la validazione degli apprendimenti acquisiti nei contesti non formali e informali porta con sé diversi vantaggi:

- rende più dinamici i meccanismi di accesso e mobilità nel mercato del lavoro;
- apre nuove strade a molti lavoratori e ad aziende in crisi occupazionale;
- sostiene la mobilità europea e internazionale per studio o per lavoro;
- fornisce basi più affidabili per un accesso di qualità di lavoratori provenienti da altri paesi europei o extraeuropei;
- consente ai giovani di valorizzare esperienze quali stage, tirocini, volontariato.

La definizione di un sistema nazionale di validazione e certificazione delle competenze costituisce pertanto una fondamentale infrastruttura di raccordo tra le politiche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e welfare in sintonia con le dinamiche e gli indirizzi di crescita e sviluppo dell'Unione europea. Infrastruttura che opera nella duplice direzione di accrescere la qualità e l'efficacia dei servizi di istruzione, formazione e lavoro e l'efficienza degli attuali investimenti pubblici e comunitari per lo sviluppo del capitale umano.

Nonostante le numerose e ripetute sollecitazioni rivolte da parte dell'Unione europea al nostro Paese in questi anni e da ultimo la raccomandazione del Consiglio europeo sul Programma Nazionale di Riforma 2012 dell'Italia del 5 giugno 2012 ad "attuare il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche a livello nazionale per promuovere la mobilità del lavoro", fino ad oggi l'Italia non dispone di una disciplina organica in materia di apprendimento permanente e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona.

In Italia, infatti, il tema della certificazione delle competenze comunque acquisite è stato affrontato per la prima volta sul piano normativo con il Testo Unico per l'Apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, dove è previsto che le competenze acquisite dall'apprendista in assetto lavorativo sono certificate secondo modalità definite dalle regioni, sulla base del repertorio delle professioni e registrate sul libretto formativo del cittadino. In attuazione del nuovo impianto normativo dell'apprendistato è stato messo a punto un primo importante tassello per la definizione di un quadro nazionale di standard per la certificazione delle competenze in chiave europea con l'Accordo Stato Regioni del 19 Aprile 2012 per la "definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite per l'apprendistato", frutto di un intenso e proficuo lavoro di raccordo tra Ministeri competenti e Regioni.

Parallelamente, a livello territoriale, come evidenziato dalle analisi e ricognizioni effettuate da ISFOL, le regioni italiane, anche se con modalità e velocità differenziate, stanno introducendo, all'interno dei propri sistemi regolatori, il tema della certificazione e della validazione delle competenze comunque acquisite.

Al fine di definire una disciplina organica e quadro unitario di standard nazionali a tutela dell'attendibilità e accessibilità delle procedure e dei servizi, la legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 4, commi 58 e 68, individua i temi della validazione dell'apprendimento non formale e informale e del sistema nazionale di certificazione delle competenze quali elementi fondamentali per assicurare e concretizzare le politiche per l'apprendimento permanente. L'articolo 4 della legge n. 92 del 2012 (nello specifico i commi da 58 a 61, il comma 64 e i commi 67 e 68) impone al Governo di adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e sentito il Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero entro il 17 gennaio 2013) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per:

- la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, sulla base dei principi e criteri direttivi specificamente individuati (lettere da a) a g) del comma 58);
- la definizione, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, di:
 - a) standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;
 - b) criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
 - c) modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.

Pertanto, lo schema di decreto legislativo all'esame si propone l'obiettivo di disciplinare organicamente, nell'ordinamento giuridico italiano, una serie di istituti innovativi, quali l'apprendimento permanente e la validazione e certificazione delle competenze acquisite in percorsi non formali o informali, con l'obiettivo di allineare i servizi pubblici centrali e territoriali di istruzione, formazione e lavoro agli orientamenti e indirizzi comunitari (tra cui appare utile menzionare la Proposta della Commissione europea di Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 5 settembre 2012, di prossima approvazione) nonché alle regolamentazioni già introdotte, in materia, dagli altri paesi europei quali Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Svezia, Norvegia, Danimarca Finlandia, Olanda, Romania.

Oltre ai passaggi previsti per i decreti legislativi ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'iter di formazione del provvedimento in esame contempla:

- la consultazione delle parti economiche e sociali;
- l'Intesa in Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Lo schema di decreto legislativo in esame si articola in cinque Capi e si compone di undici articoli.

Il Capo I raccoglie, nell'ambito delle disposizioni generali, l'oggetto della norma, un elenco di definizioni normative e i principi generali del sistema nazionale di certificazione delle competenze, inteso come l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

L'articolo 1 afferma il diritto della persona all'apprendimento permanente e al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze comunque acquisite, nel quadro delle politiche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare. A tal fine il provvedimento, in coerenza con i criteri e i principi direttivi della legge di delegazione, definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.

L'articolo 2 raccoglie una serie di definizioni normative - alcune delle quali direttamente derivanti dalla legge di delegazione - necessarie alla corretta comprensione e applicazione del provvedimento.

L'articolo 3 sancisce i criteri e i principi generali del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Nello specifico: viene individuata la competenza quale oggetto esclusivo dei servizi di individuazione e validazione e certificazione; sono chiariti gli ambiti di applicazione della individuazione e validazione e quelli della certificazione delle competenze; sono definiti i principi generali del sistema nazionale di certificazione delle competenze, in coerenza con la legge di delegazione e in accordo con gli orientamenti comunitari; viene istituito un comitato tecnico nazionale presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e composto dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'economia e delle finanze nonché dalle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome in qualità di enti pubblici titolari, con i compiti di verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze e di proposta di linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, previa Intesa in Conferenza unificata e sentite le parti economiche e sociali.

Il Capo II riunisce gli articoli relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

L'articolo 4 stabilisce che gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze che, in coerenza con le competenze costituzionali dei diversi soggetti pubblici coinvolti, costituiscono anche i livelli essenziali delle prestazioni nonché il riferimento per i regimi di accreditamento o autorizzazione degli enti titolari alla erogazione dei servizi di validazione e certificazione. L'articolo, inoltre, prevede un comma che chiarisce ruolo e funzioni dell'organismo nazionale italiano di accreditamento.

L'articolo 5 reca la definizione degli standard di processo relativi sia ai servizi di individuazione e validazione sia a quelli di certificazione. Tale processo è articolato in tre fasi funzionali al corretto esercizio tecnico delle funzioni di validazione e di certificazione in linea con gli orientamenti europei e comunitari. Nell'ambito delle fasi è dettagliato il caso in cui siano da trattare apprendimenti maturati in contesti non formali e informali, caso che prevede una particolare attenzione alla ricostruzione delle esperienze della persona e alla metodologia di accertamento e valutazione.

L'articolo 6 definisce i requisiti minimi per i documenti di attestazione (attestati o certificati) rilasciati nell'ambito del sistema nazionale di certificazione. Tale passaggio costituisce un aspetto di grande rilievo rispetto alle attuali difficoltà dei nostri sistemi di qualificazione poiché è finalizzato a migliorare la trasparenza, la leggibilità e la portabilità nazionale e comunitaria delle informazioni riportate nei documenti di attestazione. In particolare, sono definiti gli elementi informativi minimi da indicare in tali documenti e si stabilisce la tracciabilità, nel tempo, delle informazioni attraverso la registrazione in conformità alla struttura informativa del Libretto formativo del cittadino e in interoperatività con la dorsale informativa unica.

L'articolo 7 declina gli standard minimi di sistema necessari ad assicurare, su tutto il territorio nazionale, servizi omogenei e di qualità, pur nella diversità dei soggetti istituzionali preposti alla loro regolamentazione ed erogazione. Tali standard si traducono in altrettanti impegni vincolanti da parte dei soggetti pubblici titolari della individuazione e validazione e certificazione delle competenze, impegni che riguardano le condizioni di fruizione dei servizi, l'informazione ai cittadini, i requisiti professionali degli operatori preposti, la presenza di un adeguato sistema informativo pienamente interoperabile nell'ambito della dorsale informativa unica, la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e di tutela dei dati personali, l'attendibilità delle procedure valutative, l'affidamento dei servizi a terzi in regime di accreditamento o autorizzazione con il mantenimento della responsabilità e titolarità dei servizi stessi.

Il Capo III si compone di un unico articolo (l'articolo 8) che contiene le norme relative al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, in attuazione di quanto indicato all'articolo 4, commi 67 e 68, lettera b) della legge di delegazione. La presenza di un repertorio nazionale unico a partire dalla progressiva standardizzazione degli elementi descrittivi essenziali dei titoli di istruzione e di formazione e delle qualificazioni professionali è un aspetto innovativo fondamentale poiché rappresenta l'elemento necessario per la trasparenza delle certificazioni e per la correlabilità delle stesse in ambito europeo. Il repertorio è costituito dalla raccolta e organizzazione di tutti gli esistenti repertori codificati a livello nazionale e regionale o di provincia autonoma che siano pubblicamente riconosciuti e dotati di un insieme di standard minimi per la trasparenza e correlabilità.

Il Capo IV e l'articolo 9 che lo sostanzia recano le disposizioni per il monitoraggio e la valutazione del sistema da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome in qualità di enti pubblici titolari, anche con il supporto degli enti di ricerca e agenzie tecniche pertinenti a ciascun sistema. Si stabilisce, altresì, una comunicazione al Parlamento con cadenza triennale sugli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione.

Il Capo V comprende le disposizioni finali del provvedimento.

In particolare, l'articolo 10 contiene la clausola di salvaguardia di attuazione prevista per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 11 reca disposizioni transitorie e finali. Nello specifico il comma 1 definisce le disposizioni attuative del decreto legislativo in fase di prima applicazione e nelle more della implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Il comma 2 recepisce l'articolo 4, comma 60, della legge n. 92 del 2012 che estende di 24 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo la possibilità per il Governo di adottare eventuali disposizioni integrative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui alla legge di delegazione.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza. Il provvedimento prevede, infatti, che dalla sua adozione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà degli enti pubblici titolari di definire e stabilire costi standard a carico dei beneficiari dei servizi di validazione e di certificazione, così come stabilito dalla legge delega.

Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della legge delega, prevede che dalla sua adozione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà degli enti pubblici titolari di definire e stabilire costi standard a carico dei beneficiari dei servizi di validazione e certificazione.

Il provvedimento, avendo come destinatari enti ed organismi già operanti nell'ambito della certificazione delle competenze, non provoca un maggior impatto amministrativo e finanziario, ma detta norme generali e standard minimi di servizio riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e province autonome. Dalle verifiche effettuate, condivise ed esaminate con le amministrazioni interessate e oggetto di consultazioni con le parti economiche e sociali, emerge che tutti i soggetti coinvolti dall'intervento regolatorio sono in grado di adempiere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con i mezzi e le risorse umane e strumentali attualmente disponibili. Pertanto, non si contemplanò ricadute finanziarie del provvedimento, dal momento che si provvedere alla sua attuazione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nello specifico, con riferimento al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8, comma 1, occorre evidenziare che lo stesso si compone della mera sommatoria dei repertori degli enti titolari, costruiti secondo linguaggi, sintassi e codici di referenziazione condivisi e coordinati ai sensi del presente decreto.

Tali repertori concretamente sono costituiti da file organizzati in fogli di lavoro o simili contenenti meri archivi tabellari, che consentono di effettuare semplici operazioni di filtro (ad es: ricerche per codice ATECO o CP-classificazione delle professioni).

Il repertorio nazionale, in qualità di meta-repertorio, rappresenta la giustapposizione di tali elenchi informatici e non necessita di costruzione di nuove piattaforme o di implementazione dei sistemi informativi esistenti e utilizzati dai vari soggetti pubblici coinvolti.

L'istituzione del repertorio nazionale, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le operazioni di giustapposizione dei repertori esistenti possono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in particolare, nell'ambito della cooperazione a livello tecnico fra le amministrazioni coinvolte.

In tal senso, si è già proceduto per l'istituzione del repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) definito con l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2006, n. 226, recepito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 11 novembre 2011 del 27/11/2011, citato nelle premesse del decreto legislativo in esame.

Al contempo, vale la pena evidenziare che il provvedimento in esame, attraverso le previste misure di raccordo e coordinamento e tramite la valorizzazione delle competenze comunque acquisite dalla persona, punta a rendere più congrua e mirata l'offerta pubblica dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, più efficace la spesa corrente e maggiori benefici alle persone e ai sistemi economici e sociali. Gli elementi tecnici a sostegno di questa valutazione sono ampiamente documentati e suffragati anche dall'analisi di costi-benefici della validazione degli apprendimenti non formali e informali effettuata dal CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale) per conto dell'Unione europea nel 2010.

Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Referente ATN: dott. Romolo de Camillis – Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Parte I - Aspetti tecnico normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Lo schema di decreto legislativo in esame intende dare esecuzione, nel pieno rispetto del programma di governo, alla delega legislativa contenuta nell'articolo 4, commi da 58 a 61, 64, 67 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 che impone al Governo di adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e sentito il Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero entro il 17 gennaio 2013) e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per:

- la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, sulla base dei principi e criteri direttivi specificamente individuati (lettere da a) a g) del comma 58);
- la definizione, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, di:
 - a) standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;
 - b) criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
 - c) modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

In Italia, il tema della certificazione delle competenze comunque acquisite è stato affrontato per la prima volta sul piano normativo con il Testo Unico per l'Apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, dove è previsto che le competenze acquisite dall'apprendista in assetto lavorativo sono certificate secondo modalità definite dalle regioni, sulla base del repertorio delle professioni e registrate sul libretto formativo del cittadino. In attuazione del nuovo impianto normativo dell'apprendistato è stato messo a punto un primo importante tassello per la definizione di un quadro nazionale di standard per la certificazione delle competenze in chiave europea con l'Accordo Stato Regioni del 19 Aprile 2012 per la "definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite per l'apprendistato", frutto di un intenso e proficuo lavoro di raccordo tra Ministeri competenti e Regioni.

Parallelamente, a livello territoriale, come evidenziato dalle analisi e ricognizioni effettuate da ISFOL, le regioni italiane, anche se con modalità e velocità differenziate, stanno introducendo, all'interno dei propri sistemi regolatori, il tema della certificazione e della validazione delle competenze comunque acquisite.

Al fine di definire una disciplina organica e quadro unitario di standard nazionali a tutela dell'attendibilità e accessibilità delle procedure e dei servizi, la legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 4, commi 58 e 68, individua i temi della validazione dell'apprendimento non formale e informale e del sistema nazionale di certificazione delle competenze quali elementi fondamentali per assicurare e concretizzare le politiche per l'apprendimento permanente.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Lo schema di decreto legislativo in esame non incide su leggi vigenti. Per contro, a livello regolamentare, si evidenzia che la norma mira ad armonizzare e coordinare l'erogazione di servizi in parte già esistenti in parte innovativi, quali ad esempio la validazione e certificazione di competenze acquisite in contesti non formali o informali.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

L'intervento normativo in oggetto risulta compatibile con i principi costituzionali per quanto concerne:

- l'oggetto del provvedimento, in ossequio alle previsioni di cui agli articoli 4, 33, 34, 35, 36 della Costituzione;
- il tipo di fonte di diritto utilizzato, ai sensi degli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali*

Lo schema di decreto in esame incide in via prioritaria sulle seguenti materie:

- istruzione, materia di legislazione concorrente con esclusione dell'istruzione e formazione professionale e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- lavoro e professioni, materia di legislazione concorrente;
- formazione professionale di competenza residuale delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Il provvedimento insiste su una materia che configura, di fatto, una concorrenza di competenze statali e regionali. La compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, è stata verificata nell'ambito dell'intenso lavoro di cooperazione interistituzionale in corso, anche alla luce dei contenuti dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 19 aprile 2012 e riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012.

Infine, si rileva che la legge di delegazione, a garanzia del principio della leale collaborazione, prevede, per l'adozione del decreto legislativo in esame, la preventiva acquisizione di Intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui alle previsioni dell'articolo 118, primo comma della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Lo schema di decreto legislativo in esame non presenta norme di rilegificazione né prevede o necessita di interventi di delegificazione e semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Allo stato, oltre al provvedimento in essere, non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella oggetto dello schema di decreto legislativo in esame.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale né giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Lo schema di decreto in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario anche in considerazione del fatto che si pone in sintonia e in attuazione degli indirizzi e degli orientamenti comunitari di cui sono richiamati, nelle premesse del provvedimento, i principali riferimenti, in particolare:

- la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 novembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C 13/02 e la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002;
- la Decisione relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)" del 15 dicembre 2004;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009.

Appare utile, inoltre, menzionare che il testo tiene conto delle disposizioni contenute nella Proposta della Commissione europea di Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 5 settembre 2012, non richiamata in premessa perché ancora non formalmente ratificata dal Parlamento europeo e dal Consiglio ma di prossima approvazione.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non sussistono procedure di infrazione vertenti su medesimo o analogo oggetto.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Lo schema di decreto legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non sussistono linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria né giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto, dal momento che la materia regolamentata non è inserita in atti legislativi vincolanti per gli Stati membri. Infatti, il provvedimento in esame mira ad attuare gli indirizzi e gli orientamenti comunitari in materia espressi, in gran parte, attraverso lo strumento della Raccomandazione.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea*

Lo schema di decreto legislativo in esame introduce e disciplina organicamente, nell'ordinamento giuridico italiano, una serie di istituti innovativi, quali l'apprendimento permanente e la validazione e certificazione delle competenze acquisite in percorsi non formali o informali, con l'obiettivo di allineare i servizi pubblici centrali e territoriali di istruzione, formazione e lavoro agli orientamenti e indirizzi comunitari nonché alle regolamentazioni già introdotte, in materia, dagli altri paesi europei quali Germania, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Svezia, Norvegia, Danimarca Finlandia, Olanda, Romania e Francia di cui in questa sede vale la pena citare, a mero titolo esemplificativo, la legge 17 gennaio 2002 n. 73 di modernizzazione sociale (in particolare gli articoli. 616 e 613, recepiti dal Codice dell'educazione) e il Decreto 24 aprile 2002 n.590 che disciplinano la validazione degli apprendimenti da esperienza.

Maggiori informazioni a tale riguardo sono rese disponibili e aggiornate dal CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale) che, per conto della Unione europea, cura periodiche e sistematiche ricognizioni sull'avanzamento dei sistemi nazionali sul tema dell'apprendimento permanente.

Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Lo schema di decreto legislativo in esame introduce alcune definizioni normative ai fini della interoperatività tra gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze e ai fini della sua trasparenza nel contesto comunitario. In particolare l'articolo 2 del provvedimento introduce una serie di definizioni di cui si è puntualmente verificata l'aderenza con le definizioni indicate nella legge di delegazione nonché la compatibilità con:

- le definizioni già assunte in materia a livello comunitario;
- le definizioni già in uso ai sensi delle norme collegate (legge n. 62/2000, D. lgs. n.276/2003);
- le definizioni assunte con l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 aprile riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze

comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nello schema di decreto legislativo in esame.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti*

Lo schema di decreto legislativo in esame non contiene novelle di modifica o integrazione di disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Lo schema di decreto legislativo in esame non contiene effetti abrogativi impliciti, né espliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Lo schema di decreto legislativo in esame non contiene disposizioni aventi effetti retroattivi né alcuna riviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogate rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Lo schema di decreto in esame prevede l'emanazione di successivi atti attuativi e nello specifico:

- l'adozione dei livelli essenziali delle prestazioni da parte delle regioni e province autonome nell'ambito di esercizio delle competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi (articolo 4);
- l'adozione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello sviluppo economico, di linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni, su proposta del costituendo comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 3, previa Intesa in Conferenza unificata e sentite le parti economiche e sociali (articolo 3);
- l'adozione da parte degli enti pubblici titolari, di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio, e di relativi format e procedure codificati nonché degli eventuali dispositivi di accreditamento o autorizzazione che, con

riferimento agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale, garantiscono criteri, soglie e modalità di verifica (articolo 7).

- l'adozione di uno o più repertori, riferiti a qualificazioni riferite agli ambiti di competenza degli enti titolari; di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati; dei dispositivi di accreditamento o autorizzazione che, con riferimento agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza per assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari; di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica degli enti titolari.
- Inoltre, in linea con le disposizioni di delega, all'articolo 11, comma 2, si ribadisce che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della legge di delegazione medesima.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Lo schema di decreto contiene riferimenti espliciti e funzionali alle classificazioni statistiche esistenti, tuttavia non necessita di estrazioni ed elaborazioni specifiche di dati statistici.

Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Referente AIR: dott. Romolo de Camillis – Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione I – Il contesto e gli obiettivi

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

In Italia il tema della certificazione delle competenze comunque acquisite è stato affrontato per la prima volta sul piano normativo con il Testo Unico per l'Apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in cui è previsto che le competenze acquisite dall'apprendista in assetto lavorativo sono certificate secondo modalità definite dalle regioni, sulla base del repertorio delle professioni e registrate sul libretto formativo del cittadino. In attuazione del nuovo impianto normativo dell'apprendistato, è stato messo a punto un primo importante tassello per la definizione di un quadro nazionale di standard per la certificazione delle competenze in chiave europea con l'Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 per la "definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite per l'apprendistato" frutto di un intenso e proficuo lavoro di raccordo tra i Ministeri competenti e le regioni.

Parallelamente, a livello territoriale, come evidenziato dalle analisi e ricognizioni effettuate da ISFOL, le regioni italiane, anche se con modalità e tempistiche differenziate, stanno introducendo, all'interno dei propri sistemi regolatori, il tema della certificazione e della validazione delle competenze comunque acquisite.

Al fine di definire una disciplina organica e un quadro unitario di standard nazionali a tutela dell'attendibilità e accessibilità delle procedure e dei servizi, la legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 4, commi 58 e 68, individua i temi della validazione dell'apprendimento non formale e informale e del sistema nazionale di certificazione delle competenze quali elementi fondamentali per assicurare e concretizzare le politiche per l'apprendimento permanente. La norma di delegazione (nello specifico i commi da 58 a 61, 64, 67 e 68) impone al Governo di adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e sentito il Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero entro il 17 gennaio 2013) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per:

- la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, sulla base dei principi e criteri direttivi specificamente individuati (lettere da a) a g) del comma 58);
- la definizione, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, di:
 - a) standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;

- b) criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
- c) modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.

Oltre ai passaggi previsti per i decreti legislativi ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'iter di formazione del provvedimento in esame contempla:

- la consultazione delle parti economiche e sociali;
- l'Intesa in Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

L'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze comunque acquisite sono alla base del diritto di muoversi liberamente in Europa, per motivi di studio o lavoro, con un patrimonio di saperi e titoli trasparenti e riconoscibili, in sostanza, alla base del diritto di cittadinanza europea.

A testimonianza della crescente rilevanza di questi obiettivi è l'insieme di strumenti regolatori, messi a punto in questi ultimi anni dalla Commissione e dal Parlamento europei, di cui si richiama una sintesi nelle premesse del provvedimento, strumenti che disegnano, nel loro insieme, un sistema integrato di opportunità di apprendimento che rendono realizzabili le strategie europee di *lifelong learning*.

Nonostante le numerose e ripetute sollecitazioni rivolte da parte dell'Unione europea al nostro Paese in questi anni e da ultimo la raccomandazione del Consiglio europeo sul Programma Nazionale di Riforma 2012 dell'Italia del 5 giugno 2012 ad "attuare il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche a livello nazionale per promuovere la mobilità del lavoro", fino ad oggi l'Italia non dispone di una disciplina organica in materia di apprendimento permanente e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Nella società globalizzata e interconnessa le opportunità e i bisogni di apprendimento sono sempre più diffusi ed estesi lungo tutto il corso della vita della persona, senza limiti, senza frontiere, senza momenti o luoghi esclusivi.

Per questo motivo, già da diversi anni, il tema della validazione e della certificazione degli apprendimenti acquisiti sia nei contesti formali, sia in quelli non formali o informali dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, è al centro di numerose iniziative in Europa e nel nostro Paese.

Per giunta, la crisi economica e occupazionale di questi ultimi anni acuisce visibilmente l'obsolescenza delle competenze e le disparità tra domanda e offerta. La certificazione delle competenze comunque acquisite rappresenta un elemento strategico di innovazione per valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona e rafforzarne le prospettive e le opportunità occupazionali in accordo al modello europeo della *flexicurity*. L'innovazione integrata dei servizi di istruzione, formazione e lavoro secondo una prospettiva di qualità e trasparenza costituisce una priorità del nostro Paese per contribuire a stimolarne la competitività e la prosperità.

Come noto la Strategia Europa 2020, nel delineare le grandi direttrici politiche per stimolare lo sviluppo e l'occupazione nell'Unione europea, punta su un modello di crescita "intelligente" (perché basato su ricerca, innovazione, istruzione), "inclusivo" (i target sono occupazione e lotta alla povertà), e "sostenibile" (contenimento delle emissioni, nuove fonti di energia, migliore efficienza energetica). La distanza dell'Italia dal raggiungimento dei target della Strategia Europa 2020, così come monitorata dall'Istat e rappresentata nel "Position Paper" dei servizi della Commissione europea sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo

2014-2020, mostra le maggiori criticità del nostro Paese proprio nei settori legati alle competenze e alla capacità di valorizzarle e metterle a frutto in un'ottica di crescita e competitività (cfr tabella sotto riportata).

Obiettivi Europa 2020, situazione attuale e obiettivi nazionali

Europa 2020 - Obiettivi principali	Situazione attuale in Italia	Obiettivo nazionale 2020 - PNR
3% del PIL UE investito in R&S	1,26% (2010)	1,53%
Il 75% della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni deve essere occupata	61,2% (2012)	67-69%
Ridurre il tasso di abbandono precoce degli studi al di sotto del 10%	18,2% (2012)	15-16%
Almeno il 40% delle persone di età compresa tra 30 e 34 anni ha completato l'istruzione universitaria o equivalente	20,3% (2011)	26-27%

Fonte: "Position Paper" dei servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020, Rif. Ares (2012) 1326063 – 9/11/2012.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge di delegazione e in ottemperanza agli orientamenti e impegni assunti a livello comunitario lo schema di decreto legislativo in esame introduce e regola nell'ordinamento giuridico italiano una serie di istituti innovativi quali l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze acquisite in percorsi non formali o informali con la finalità di ricomprenderli in modo organico all'interno dei sistemi pubblici centrali e territoriali esistenti di offerta dei servizi di istruzione formazione e lavoro nell'ambito di una disciplina unitaria e condivisa di principi definizioni *governance* e standard di servizio.

Gli obiettivi da realizzare, mediante l'intervento normativo sono quelli di concorrere al raggiungimento degli obiettivi nazionali del Programma Nazionale di Riforma rappresentati nella tabella di cui alla lettera C).

Il grado di raggiungimento di tali obiettivi sarà verificato dagli enti pubblici titolari nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione previsto dal dispositivo, a partire dagli aspetti prioritari indicati per la valutazione dell'impatto regolamentare (cfr. Sezione VII, punto D) nonché in coerenza con gli indicatori previsti dalla programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo nell'ambito della Strategia Europa 2020.

E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatore.

I principali destinatari del provvedimento sono gli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), titolari a norma di legge della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Più in particolare, si tratta delle seguenti categorie di soggetti: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; le regioni e le province autonome; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Sono destinatari indiretti del provvedimento anche i soggetti, pubblici o privati, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzati o accreditati dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale in relazione agli ambiti di propria

esclusiva competenza, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze

Per quanto riguarda infine i beneficiari dei servizi di individuazione, validazione e certificazione al momento non è possibile una quantificazione puntuale.

Sezione II – Le procedure di consultazione

Una parte consistente delle disposizioni contenute nel provvedimento è frutto dell'intenso lavoro di cooperazione interistituzionale e di consultazione con le parti economiche e sociali avviato a partire dall'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali per la formazione del 2010 che impegna le parti ad un "impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per "competenze" nonché a "una convergenza per la definizione di un sistema nazionale di competenze in grado di garantire ai cittadini la spendibilità delle competenze dovunque acquisite".

Il processo di consultazione con le parti sociali è proseguito in sede di stesura del Testo Unico per l'Apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, dove è previsto che le competenze acquisite dall'apprendista in assetto lavorativo sono certificate secondo modalità definite dalle regioni, sulla base del repertorio delle professioni e registrate sul libretto formativo del cittadino.

Il provvedimento in esame si pone in continuità con quanto già previsto e programmato in sede di definizione del Testo Unico per l'apprendistato per il tramite della legge di delegazione.

Il tema della certificazione delle competenze è inoltre oggetto di concertazione con le parti sociali nell'ambito delle sedi istituzionali previste nell'ambito della programmazione e attuazione del Fondo sociale europeo.

Sezione III - La valutazione dell'opzione di non intervento

Trattandosi di un atto normativo attuativo di delega legislativa non sussistono le condizioni di non intervento.

Peraltro, nonostante le numerose e ripetute sollecitazioni rivolte da parte dell'Unione europea al nostro Paese in questi anni e da ultimo la Raccomandazione del Consiglio europeo sul Programma Nazionale di Riforma 2012 dell'Italia del 5 giugno 2012 ad "attuare il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche a livello nazionale per promuovere la mobilità del lavoro", fino ad oggi l'Italia non dispone di una disciplina organica in materia di apprendimento permanente e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona.

Per giunta, l'adozione di una disciplina organica della materia in questione costituisce uno degli elementi richiamati tra le condizionalità *ex ante* per la definizione dei Programmi operativi del Fondo sociale europeo per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020.

Sezione IV - La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

Lo schema di decreto in esame si pone in sintonia e in attuazione degli indirizzi e degli orientamenti comunitari di cui sono richiamati, nelle premesse del provvedimento, i principali riferimenti.

Le Amministrazioni proponenti e concertanti non hanno esaminato opzioni alternative in quanto le indicazioni derivanti dalle raccomandazioni europee congiuntamente con l'assetto istituzionale italiano di ripartizione delle competenze orientano in modo congruente la scelta dell'impianto regolamentare e dei relativi strumenti e procedure. Inoltre, un mancato intervento regolatorio comporterebbe le ripercussioni meglio specificate alla Sezione III.

Sezione V - La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Le amministrazioni proponenti hanno proceduto a valutare gli effetti dell'intervento regolatorio dal punto di vista dell'assetto organizzativo a livello nazionale e regionale senza ignorare la complessità dei rapporti e degli interessi attinenti ai sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro e avendo sempre come priorità la centralità della persona.

Il provvedimento insiste, infatti, su una materia che configura, di fatto, una concorrenza di competenze statali e regionali. La compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali è stata verificata nell'ambito dell'intenso lavoro di cooperazione interistituzionale in corso, anche alla luce dei contenuti dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012 e riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012. Nel corso di detto lavoro di cooperazione interistituzionale, l'analisi per la misurazione degli effetti ha avuto riguardo ad ogni linea operativa delle singole procedure oggetto di intervento, previa consultazione degli uffici tecnici competenti di tutte le amministrazioni coinvolte, al fine di verificare la possibilità della effettiva realizzazione e l'adeguatezza degli stessi a concorrere al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

La definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze e di validazione degli apprendimenti non formali e informali costituisce una fondamentale infrastruttura di raccordo tra le politiche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e *welfare* in sintonia con le dinamiche e gli indirizzi di crescita e sviluppo dell'Unione europea. Si tratta di un'infrastruttura che opera nella duplice direzione di accrescere la qualità e l'efficacia dei servizi di istruzione, formazione e lavoro e l'efficienza degli investimenti pubblici e comunitari per lo sviluppo del capitale umano.

Vale la pena evidenziare, infatti, che il provvedimento in esame, attraverso le previste misure di raccordo e coordinamento e la valorizzazione delle competenze comunque acquisite dalla persona, punta a rendere più congrua e mirata l'offerta pubblica dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, più efficace la spesa corrente e maggiori i benefici sulle persone e sui sistemi economici e sociali. Gli elementi tecnici a sostegno di questa valutazione previsionale sono ampiamente documentati e suffragati anche dall'analisi di costi/benefici della validazione effettuata dal CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale) per conto della Unione europea nel 2010.

Il provvedimento insiste su una materia che configura di fatto una concorrenza di materie statali e regionali. Ciò potrebbe determinare, in via teorica, potenziali situazioni di conflitto interistituzionale. Tuttavia la previsione di un Comitato tecnico nazionale composto da tutti gli enti pubblici titolari nazionali e regionali, nonché la previsione del ricorso allo strumento dell'intesa in Conferenza Unificata, sentite le parti sociali, per l'adozione degli ulteriori dispositivi attuativi, costituiscono garanzia di una leale collaborazione e operatività del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede che il sistema nazionale di certificazione delle competenze sia oggetto di monitoraggio e valutazione, anche in un'ottica di miglioramento costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e delle Regioni e Province autonome, che possono avvalersi per le relative azioni, della collaborazione dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e

Formazione (INVALSI), dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e dell' Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento anche ai fini della determinazione delle politiche concernenti l'apprendimento permanente che, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, devono essere adottate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico e sentite le parti sociali.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Trattandosi di un atto normativo che sostanzia l'esercizio del potere di delega legislativa attribuita al Governo da legge dello Stato, non sono state esaminate altre opzioni di intervento regolatorio alternative al provvedimento in esame (cfr. Sezione III e IV).

Nel fissare definizioni, norme generali e standard minimi di servizio oggetto dello schema di decreto legislativo in esame è stata prestata particolare cura all'aderenza ai criteri e ai principi direttivi della legge di delega nonché alla coerenza con principi, orientamenti, indirizzi e definizioni consolidati a livello nazionale e comunitario.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione dell'intervento regolatorio. Infatti, il provvedimento, avendo come destinatari enti ed organismi già operanti nell'ambito della certificazione delle competenze non provoca un maggior impatto amministrativo e finanziario, ma detta norme generali e standard minimi di servizio riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato delle regioni e province autonome.

Dalle verifiche effettuate, condivise ed esaminate con le amministrazioni interessate e oggetto di consultazioni con le parti economiche e sociali, emerge che tutti i soggetti coinvolti dall'intervento regolatorio sono in grado di adempiere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con i mezzi e le risorse umane e strumentali attualmente disponibili.

Non si ritiene possano emergere conflitti interistituzionali sul provvedimento in oggetto in quanto in linea con accordi già siglati tra le parti (governo, regioni e parti sociali) e oggetto di raccomandazioni europee in diverse sedi e contesti. Da ultimo, si richiama la Raccomandazione del Consiglio europeo sul Programma Nazionale di Riforma 2012 dell'Italia (del 5 giugno 2012) ad "attuare il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche a livello nazionale per promuovere la mobilità del lavoro".

Sezione VI – L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

Il sistema nazionale di certificazione delle competenze ha come finalità quella di promuovere la crescita del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento e la trasparenza. In questo modo, il provvedimento in esame mira a sostenere la mobilità geografica e professionale delle persone e l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito territoriale, nazionale ed europeo, riducendo sensibilmente le disomogeneità attualmente esistenti tra le diverse aree geografiche del Paese e incrementando conseguentemente l'occupabilità delle persone e la competitività dei sistemi produttivi.

Sezione VII - Le modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) Soggetti responsabili dell'intervento regolatorio

I soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché gli enti pubblici titolari dei servizi, destinatari del provvedimento, e gli eventuali enti titolati (*cf.* Sezione I, punto E).

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Per il provvedimento saranno utilizzati gli ordinari strumenti di pubblicità degli atti normativi previsti per tali fattispecie.

Si evidenzia, inoltre, che lo schema di decreto fissa, tra gli standard minimi di sistema per gli enti pubblici titolari dei servizi, l'adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi di validazione e certificazione per gli individui e le organizzazioni.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il sistema nazionale di certificazione delle competenze sarà oggetto di monitoraggio e valutazione, anche in un'ottica di miglioramento costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e delle regioni e province autonome. I risultati del monitoraggio saranno oggetto di comunicazione triennale al Parlamento.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246", il Ministero del lavoro e politiche sociali effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento, nella quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- verifica dell'avanzamento procedurale e attuativo del provvedimento a livello centrale e territoriale;
- verifica dell'avanzamento fisico del provvedimento in termini di erogazione dei servizi, con particolare attenzione ai servizi di validazione e certificazione degli apprendimenti acquisiti in contesti non formali o informali;
- verifica in ordine all'efficacia dei servizi erogati in termini di personalizzazione dei servizi di istruzione formazione e lavoro sia in termini di accrescimento dei livelli di qualificazione e dell'occupabilità dei beneficiari.